

# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 della "S.R.T. - Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti S.p.a."

## - Parte Speciale A -

### Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

#### Sommario

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Le tipologie dei reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione<br/>(Artt. 24 e 25 del decreto) .....</b> | <b>1</b>  |
| <b>I reati di truffa.....</b>                                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>I reati corruttivi.....</b>                                                                                            | <b>7</b>  |
| <b>Aree di attività a Rischio reati commessi nei rapporti con la Pubblica Ammini-<br/>strazione .....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>Destinatari della Parte Speciale A.....</b>                                                                            | <b>12</b> |
| <b>Principi generali di comportamento.....</b>                                                                            | <b>12</b> |
| <b>Modalità di Gestione e Controllo.....</b>                                                                              | <b>13</b> |

## Le tipologie dei reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Artt. 24 e 25 del decreto)

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Al fine di comprendere meglio i rischi reato in esame è opportuno valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale di SRT nei quali queste fattispecie possono essere compiute. A tal proposito occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- Autorità di vigilanza e controllo
- ASL
- Vigili del Fuoco
- ARPA, ASL, INAIL
- Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate
- Guardia di Finanza
- Regioni, Province, Comuni
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni
- Enti pubblici non economici
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Inoltre è necessario premettere anche che agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.) è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro Ente pubblico presso il quale è chiamato a esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive). Secondo l'art. 358 c.p. è invece incaricato di pubblico servizio chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.

In conclusione la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi mentre sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto. Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 ritenuti applicabili alla Società.

L'articolo 24 del D.Lgs. 231/01, rubricato con l'entrata in vigore del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75: "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", così recita:

*1.- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2.- Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*2-bis.- Si applicano all'Ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*

*3.- Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- ✓ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- ✓ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- ✓ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986).

Il D.Lgs. 10/10/2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), in vigore dal 30/12/2022 ad opera del D.Lgs. 162/2022, ha apportato modifiche al Libro II del Codice Penale e, nella fattispecie agli artt. 640, terzo comma, e 640-ter, quarto comma, delitti inclusi all'art. 24 del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 25 del D.Lgs. 231/01, rubricato, in ultimo, con l'entrata in vigore del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75: "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione", così recita:

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

In sintesi, l'articolo 25 del D.Lgs. 231/01, come modificato dal D.Lgs. 75/2020, estende la responsabilità degli enti per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- ✓ Peculato (art. 314, co. 1, c.p.);
- ✓ Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- ✓ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- ✓ Concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis);
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320);
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321);
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322);
- ✓ Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis).
- ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Il D.Lgs. 04/10/2022, n. 156, in vigore dal 6/11/2022, ha apportato modifiche all'art. 322-bis del Codice Penale, delitti inclusi all'art. 25-quinquedecies del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

Per entrambe le famiglie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività.

E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. Reati di truffa (art. 24 del Decreto)
2. Reati corruttivi (art. 25 del Decreto)

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

## I reati di truffa

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

In tale ipotesi criminosa il reato si realizza quando chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Tenuto conto che il momento in cui viene considerato consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

L'elemento soggettivo di tale condotta consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di un ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)**

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infatti, in tale ipotesi criminosa il reato si realizza quando chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato è quello in cui l'erogazione viene conseguita è considerato ammissibile anche il tentativo.

Si precisa che tale reato è di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

L'elemento oggettivo caratterizzante tale fattispecie di reato può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute), mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni salvo i casi in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,96. In tali casi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 5.164 e € 25.822. In ogni caso tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Il recepimento della cosiddetta Direttiva P.I.F. (2017/1371) sulla base della legge di delegazione europea 2018 ha portato all'inserimento nell'articolo 24 del decreto legislativo 231/2001 del delitto di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.).

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Tutti i reati-presupposto ex articolo 24 rileveranno non solo se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico ma anche se commessi in danno dell'Unione europea.

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [c.p. 29, 32].

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 252].

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara ad evidenza pubblica, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Rileva, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, quest'ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo alla sua volontà negoziale.

La condotta incriminata è caratterizzata dalla presenza attiva di un'altra persona, oltre il soggetto agente, che influisce sulla determinazione del danno, infatti il reato si realizza quando chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nell'indurre taluno in errore con artifici o raggiri mentre l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia seguito la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a 1032. Inoltre è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; e/o se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

L'elemento oggettivo della condotta incriminata è rappresentato da:

- ✓ contributi;
- ✓ finanziamenti;

- ✓ mutui agevolati

o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Si precisa che tale reato si configura solo se l'oggetto della condotta incriminata proviene:

- ✓ dallo Stato;
- ✓ da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa); o dalla Comunità Europea.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti". La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, così arrecando un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p. Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo.

L'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a 1.032. Tale pena è aumentata da uno a cinque anni di reclusione e della multa da € 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)**

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.)

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**

Risponde al reato di cui all'art. 353 c.p. chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Si correla a questo il reato di cui all'art. 353-bis c.p. che disciplina una fattispecie similare applicata, però al turbamento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. I reati sono puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

Entrambe le norme sono poste a tutela della trasparenza del procedimento amministrativo e del principio di libera concorrenza nel particolare settore dei pubblici appalti.

Per i reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, inseriti nell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, sono previste:

#### Sanzioni pecuniarie:

- fino a 500 quote;
- da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità se il danno è di particolare gravità.

#### Sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):

- divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## I reati corruttivi

- **Peculato, peculato mediante destinazione di denaro o cose mobili, peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 314 e art. 316 c.p.)**

Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, con riferimento ai reati realizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ha inserito nell'art. 25, D.lgs. 231/2001 i reati presupposto delle fattispecie di peculato "semplice" (art. 314 c.p.), peculato "mediante l'errore altrui" (art. 316 c.p.) prevedendo che l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti a questi reati sia limitata ai casi di danno agli interessi finanziari dell'Unione europea.

Si ritiene che le condotte previste da tali reati non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto non verranno successivamente analizzati.

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)**



La Legge 8 agosto 2024, n. 112: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.” in vigore dal 10 agosto 2024, ha introdotto nel Codice Penale il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.).

Il nuovo art. 314-bis stabilisce: *“Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*. Ai fini del D.gs. 231/01, il reato rileva se viene leso un interesse finanziario dell’Unione Europea.

Si ritiene che le condotte previste da tali reati siano realizzabili nell’ambito della Società in relazione alla gestione dei Fondi finanziati dal PNRR.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Si precisa che tale reato è riconducibile soltanto al pubblico ufficiale e/o all’incaricato di pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa. In sintesi l’elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale e/o di un incaricato di pubblico servizio che costringe o induce taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento.

- **Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 318, art. 319 e art. 319-bis c.p.)**

La prima fattispecie di reato (**art. 318 c.p.**) si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell’offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri di ufficio.

L’attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d’ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se assumono caratteri di valorizzazione contenuta in modesta entità.

Tale ipotesi di reato di “corruzione” (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l’attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

Nella seconda fattispecie di reato (**art. 319 c.p.**) invece, il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tor-naconto - denaro o altra utilità - senza l’immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all’osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.

Inoltre, si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (**art.319-bis c.p.**).

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Il reato in oggetto (che costituisce una fattispecie autonoma) assume la sua connotazione nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

La fattispecie prevista dall'articolo 319-quater c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. In tali casi è punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Inoltre, l'art. 321 c.p. estende anche al corruttore le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319. Infine, si precisa che nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 322 c.p. si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur con rifiuto della promessa.

- **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione ((...)) di membri**

**delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322-bis c.p.)**

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza della modifica intervenuta all'articolo 322-bis lo stesso include il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili e prevede che le disposizioni relative a peculato e concussione si applichino anche ai funzionari di organizzazioni internazionali e ai soggetti che operano in ambiti analoghi.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come remunerazione verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Ugualmente, la pena è aumentata da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

L'impegno di SRT S.p.A. nell'attuazione di tutti i presidi atti a prevenire fenomeni corruttivi è stato concretizzato anche nell'adozione formale da parte della società del "Piano di prevenzione della corruzione" in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Il "Piano di prevenzione della corruzione" ed il relativo allegato "Valutazione del rischio" è stato integrato a tutti gli effetti nel presente Modello Organizzativo D.lgs. 231/01 per farne parte integrante e sostanziale.

Il "Piano di prevenzione della corruzione" è stato predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di SRT S.p.A.

## **Aree di attività a Rischio reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "A" del Modello, le seguenti.

### **AREE DI RISCHIO:**

- A. Negoziazione e stipulazione di contratti, concessioni, e convenzioni con le amministrazioni aggiudicatrici per la vendita di servizi alla cui aggiudicazione si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o**

**ristrette):** Partecipazione a gare ad evidenza pubblica per servizi da rendere ad Enti pubblici o privati.

- B. Esecuzione di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione:** Attività svolte in relazione all'esecuzione dei contratti in essere con amministrazioni aggiudicatrici.
- C. Gestione erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici:** Ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici.
- D. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi o amministrativi (autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l'esercizio delle attività tipiche di SRT:** Attività svolte a contatto diretto con i pubblici uffici o soggetti titolari di poteri autorizzativi per la richiesta e l'ottenimento di autorizzazioni (autorizzazioni ambientali integrate, autorizzazioni edilizie, certificati di prevenzione incendi, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali).
- E. Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione:** Gestione delle visite ispettive (es. ARPA, ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione.
- F. Gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge:** Gestione delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) nonché gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ARERA, etc.) anche in occasione di verifiche ispettive o in occasione di eventuali procedimenti di interpello.
- G. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro (D.lgs. N. 81/2008):** Gestione delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL competente per territorio, Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
- H. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali:** Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni.
- I. Gestione e assunzione del personale (anche categorie protette):** Ottenimento e gestione di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale per assunzioni del personale e gestione di crediti d'imposta da Enti Pubblici per assunzioni e formazione del personale.
- J. Gestione dei rapporti istituzionali:** Gestione delle relazioni istituzionali e di promozione presso gli Enti della Pubblica Amministrazione, sia nazionali che internazionali.
- K. Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle spese di rappresentanza:** Gestione di iniziative sociali e dell'attività di gestione degli omaggi e attività promozionali e pubblicitarie, di organizzazione e/o sponsorizzazione a scopo di promozione dell'immagine della Società.
- L. Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** Attività di selezione e di gestione del processo di *procurement* relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- M. Interventi riferiti all'ambito autorizzativo:** Attività che favoriscano indebitamente terzi quale l'abuso nell'adozione di provvedimenti autorizzativi aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti al fine di agevolare particolari soggetti (affidamento, gestione e contabilizzazione di appalti pubblici, assunzione di personale, istanze di autorizzazione, attività di controllo).

- N. Indebita destinazione di denaro o cose mobili nell'ambito della gestione dei fondi finanziati dal PNRR:** Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), secondo quanto stabilito dall'Art. 314-bis del Codice Penale, implica la sua qualifica di pubblico ufficiale. Infatti, il RUP, nella sua funzione di coordinamento e gestione dell'intero processo di un appalto pubblico, pur non esercitando direttamente poteri autoritativi nei confronti dei terzi, svolge attività che concorrono alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. Secondo la giurisprudenza, infatti, anche attività accessorie o preparatorie all'esercizio dei poteri pubblici possono configurarsi come parte integrante delle funzioni pubbliche, attribuendo la qualifica di pubblico ufficiale a chi le esercita. In tal senso, il RUP, nel compimento di atti che rientrano nella fase esecutiva o gestionale di un appalto, come la verifica della conformità dei lavori o la validazione delle procedure, contribuisce a realizzare gli scopi istituzionali dell'ente pubblico, con conseguenti responsabilità penali e amministrative connesse alla sua funzione. Pertanto, anche se le sue azioni non hanno un impatto diretto su terzi, il RUP, attraverso le sue attività di controllo, certificazione e supervisione, assume un ruolo centrale nell'attuazione dei fini pubblici, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

## Destinatari della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e in ogni caso nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione;
- partecipare ad attività che richiedono un rapporto con i pubblici ufficiali soltanto se si è stati preposti ed autorizzati allo scopo e con l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione;
- fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità ed un trattamento leale ed imparziale;
- selezionare i fornitori, i partner e i consulenti secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato. I fornitori, i partner e i consulenti in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro;

- definire contrattualmente i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere e giustificarli in relazione al tipo di incarico da svolgere e al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati;
- effettuare le operazioni finanziarie in forza dei poteri di firma previsti dalle procure ed a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne.

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01);
- promettere ovvero offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di omaggi e atti di cortesia commerciale di modico valore, da soggetti diversi da quelli indicati precedentemente con i quali si intrattengono o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società;
- erogare e/o promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo quanto previsto dalle normative specifiche vigenti;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- espletare qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

## Modalità di Gestione e Controllo

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio è necessario rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'OdV:

**A. Negoziazione e stipulazione di contratti, concessioni, e convenzioni con le amministrazioni aggiudicatrici per la vendita di servizi alla cui aggiudicazione si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette).**

**B. Esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione.**

Si ritiene che le aree di rischio sopra descritte non siano applicabili alla realtà societaria di SRT S.p.A. stante la sua qualifica di affidataria *"in house"* del servizio di trattamento e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati da parte dell'Associazione di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti dell'alessandrino (A.T.O.G.R.A).

L'Associazione di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti dell'alessandrino (A.T.O.G.R.A) con propria "Relazione sull'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati" ai sensi dell'art. 34, comma 21, del D.L. 179 del 18/10/2012 ha proposto l'affidamento *in house* per i servizi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati alla società SRT S.p.A., risultando tale affidamento congruente con il mercato di riferimento e preferibile sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato. La soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per i servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è quindi stata individuata nella gestione *in house providing* attraverso la società partecipata dai Comuni a SRT S.p.A.

La "Relazione sull'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati" è stata ufficialmente approvata dall' A.T.O.G.R.A. con verbale di deliberazione del 30.12.2013 stabilendo altresì il termine di scadenza dell'affidamento *in house* alla società SRT S.p.A. al 31 dicembre 2023, estesa, in ultimo, con verbale di deliberazione dell'A.T.O.G.R.A. 16/09/2016, a tutto il 31 dicembre 2035.

### **C. Gestione erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici**

La società può accedere a forme di finanziamento o agevolazioni concesse dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici. In particolare, SRT è stata individuata come soggetto realizzatore dell'intervento di costruzione di un nuovo impianto di compostaggio a Novi Ligure per il quale il Consorzio Servizi Rifiuti ha ottenuto un finanziamento di circa 9.800.000 Euro nell'ambito del PNRR.

Tali contributi verranno erogati al CSR che li trasferirà a SRT sulla base degli stati di avanzamento dei lavori dell'impianto. Le modalità di erogazione verranno disciplinate da apposita Convenzione mentre la gestione degli stati di avanzamento sarà effettuata nel rispetto del codice dei contratti pubblici.

### **D. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi o amministrativi (autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l'esercizio delle attività tipiche di SRT.**

Con riferimento alle attività svolte a contatto diretto con i pubblici uffici o soggetti titolari di poteri autorizzativi per la richiesta e l'ottenimento di autorizzazioni (autorizzazioni ambientali integrate, autorizzazioni edilizie, certificati di prevenzione incendi, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali), SRT S.p.A. gestisce i rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e amministrativi in piena conformità ai principi di correttezza e nel rispetto di precisi ruoli e responsabilità. Tuttavia, stante l'aspetto sensibile dei rapporti con i soggetti pubblici e la frequenza di questi in correlazione alle attività della società, SRT S.p.A. intende sviluppare idonea procedura che garantisca la piena conformità dei rapporti con i soggetti pubblici e siano rispettate le seguenti MODALITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO:

1. gli incarichi eventualmente conferiti a professionisti esterni sono redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
2. gli incarichi conferiti a professionisti esterni sono approvati dal Direttore Generale;
3. le bozze di richiesta di concessione, licenza, autorizzazione o certificato predisposte anche da parte di professionisti esterni sono verificate dal responsabile del settore competente in relazione all'oggetto della richiesta, il quale ne verifica la completezza e l'accuratezza delle informazioni in essa riportate lasciando evidenza del suo controllo;
4. le richieste sono presentate a firma del Direttore Generale o del Legale Rappresentante, previa verifica del Direttore Generale.

Si sottolinea che le medesime modalità di gestione e controllo verranno applicate anche con riferimento alla richiesta di concessioni, licenze, autorizzazioni o certificati per l'esecuzione di interventi di natura edilizia.

L'Organismo di Vigilanza di SRT S.p.A. analizzerà con regolare frequenza un iter autorizzativo a campione al fine di verificarne il corretto rispetto.

#### **E. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione.**

Con riferimento alla gestione delle visite ispettive (es. ARPA, ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione, SRT S.p.A. intende sviluppare idonea procedura che garantisca le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. il Direttore Generale ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di Ambiente, Salute e Sicurezza;
2. in occasione di verifiche e accertamenti da parte degli Enti competenti, il Direttore Generale, sulla base delle richieste pervenute, può delegare uno o più dipendenti, opportunamente formati, a partecipare alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e a firmare i verbali giornalieri predisposti dai funzionari pubblici. Tali deleghe sono chiaramente individuate e tutto il personale coinvolto deve esserne opportunamente informato;
3. dell'avvio di una verifica, accertamento o procedimento sanzionatorio è data notizia all'ODV. Con frequenza trimestrale l'ODV riceve la segnalazione di eventuali anomalie o criticità da parte dei responsabili di settore;
4. il verbale definitivo è firmato inderogabilmente dal Direttore Generale; copia del verbale definitivo è comunicata all'ODV;
5. rigorosa osservanza dei Codici Etico e di Comportamento e relativo Sistema Disciplinare, adottati dalla società con il fine di scoraggiare comportamenti vietati e indebitamente vantaggiosi attraverso relazioni con funzionari pubblici.

#### **F. Gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge:**

Con riferimento alla gestione delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) nonché gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ARERA, etc.) anche in occasione di verifiche ispettive si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. il Presidente del CdA e il Direttore Generale hanno la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia fiscale;
2. in occasione di verifiche e accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Direttore Generale, sulla base delle richieste pervenute, delega il responsabile dell'Ufficio Amministrativo di partecipare alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e a firmare i verbali giornalieri predisposti dai funzionari pubblici;
3. dell'avvio di una verifica, accertamento o procedimento sanzionatorio è data notizia all'ODV;
4. il verbale definitivo è firmato dal Direttore Generale. Copia del verbale definitivo è archiviato presso l'Ufficio amministrativo, copia del verbale definitivo è comunicata all'ODV;
5. rigorosa osservanza dei Codici Etico e di Comportamento e relativo Sistema Disciplinare, adottati dalla società con il fine di scoraggiare comportamenti vietati e indebitamente vantaggiosi attraverso relazioni con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza.

#### **G. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro (D. Lgs. N. 81/2008):**

Con riferimento alla gestione delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL competente per territorio Corpo nazionale dei vigili del fuoco) si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. il Direttore Generale ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di sicurezza sul lavoro;



2. in occasione di verifiche e accertamenti da parte degli Enti competenti, il Direttore Generale, sulla base delle richieste pervenute, delega il responsabile il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e/o l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) a partecipare alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e a firmare i verbali giornalieri predisposti dai funzionari pubblici;
3. dell'avvio di una verifica, accertamento o procedimento sanzionatorio è data notizia all'ODV;
4. il verbale definitivo è firmato dal Direttore Generale; copia del verbale definitivo è comunicata all'ODV.
5. rigorosa osservanza dei Codici Etico e di Comportamento e relativo Sistema Disciplinare, adottati dalla società con il fine di scoraggiare comportamenti vietati e indebitamente vantaggiosi attraverso relazioni con la Pubblica Amministrazione.

#### **H. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali:**

Con riferimento alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. il Direttore Generale ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di gestione del contenzioso;
2. il Direttore Generale conferisce gli incarichi di consulenza ai legali esterni in base ad accordi formali scritti, copia della documentazione reciprocamente firmata è tenuta archiviata presso la segreteria del Direttore Generale.

#### **I. Gestione assunzione e formazione del personale (anche categorie protette):**

Con riferimento all'ottenimento e gestione di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale per assunzioni del personale e gestione di crediti d'imposta da Enti Pubblici per assunzioni e formazione del personale si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. le richieste per l'ottenimento di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale (a titolo esemplificativo, assunzione di persone appartenenti a categorie protette) sono formalmente firmate dal Direttore Generale, in accordo con le procure assegnate;
2. il Direttore Generale svolge attività di monitoraggio del mantenimento nel tempo delle condizioni qualitative e quantitative previste dalla normativa, al fine di confermare il diritto alla forma agevolata.

SRT S.p.A. presidia l'area di rischio attraverso l'adozione del documento di "Analisi del Rischio" allegato al Piano Triennale Anticorruzione e di un apposito "Regolamento interno per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi di collaborazione", ai sensi dell'Articolo 18, comma 1 D.L. 112 del 25 giugno 2008, come modificato dalla Legge di conversione n.133 del 6 agosto 2008 ed in ultimo dal D.Lgs. 175/2016.

Il suddetto Regolamento, a seguito di analisi e verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV) è stato integrato e modificato, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 2022 con la nuova denominazione di "Regolamento per il reclutamento e le progressioni di carriera del personale", in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.

L'OdV, congiuntamente al RPCT, ne hanno avallato i contenuti ritenendolo idoneo ed efficace ai fini della prevenzione della corruzione.

#### **J. Gestione dei rapporti istituzionali:**

Con riferimento alla gestione delle relazioni istituzionali e di promozione presso gli Enti della Pubblica Amministrazione, sia nazionali che internazionali, il Presidente unitamente al Consiglio di Amministrazione

sono gli unici soggetti responsabili sulla base di idonea procura conferitagli dal Consiglio di Amministrazione.

#### **K. Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle spese di trasferta e rappresentanza:**

Con riferimento alla gestione di doni, omaggi e liberalità e di iniziative sociali e dell'attività di gestione degli omaggi e attività promozionali e pubblicitarie, di organizzazione e/o sponsorizzazione a scopo di promozione dell'immagine della Società si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. è vietata l'erogazione di doni, omaggi e liberalità di valore superiore a euro 100,00, per importi superiori è necessaria formale delibera del Consiglio di Amministrazione;
2. qualunque erogazione di doni, omaggi e liberalità deve essere preventivamente richiesta in forma scritta e autorizzata dal Direttore Generale.

Con riferimento alla gestione di spese pubblicitarie, marketing e sponsorizzazioni, si dichiara che SRT S.p.A. ritiene tale attività non pertinente poiché non prevista e mai attuata dalla società.

Con riferimento alla gestione delle spese di trasferta del personale:

1. Il dipendente che si reca in trasferta, previamente autorizzato dal Direttore Generale, al termine della stessa, compila una distinta delle spese sostenute corredata da idonei giustificativi per il relativo rimborso.

Con riferimento alla gestione delle spese di rappresentanza si richiede:

1. la compilazione in maniera completa ed accurata della nota spese presentata;
2. la verifica, da parte degli uffici preposti (amministrazione e contabilità) della congruità ed attinenza della spesa effettuata, nonché la verifica formale e fiscale della richiesta di rimborso prima di procedere alla restituzione;
3. la fissazione di limiti di spesa annui e per singola voce delle spese di rappresentanza nell'importo;
4. l'utilizzo di apposita modulistica;
5. la conservazione e l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alle spese di trasferta, rimborsi spesa e spese di rappresentanza.

#### **L. Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:**

Con riferimento alle attività di selezione e di gestione del processo di *procurement* relativamente a beni e servizi, SRT ha adottato due specifici Regolamenti quali:

- “Linee guida per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria”, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 1 aprile 2016, n. 50 recante disposizioni relative alla “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
- Le “Linee guida per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria”, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di S.R.T S.p.A., in ultimo, in data 31/08/2020.

Il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenze e prestazioni professionali trova fondamento giuridico nel Codice dei Contratti.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto degli standard di controllo generali, dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico, di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento e delle disposizioni di legge.

Verranno segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

#### **M. Interventi riferiti all'ambito autorizzativo ed alla gestione del servizio pubblico:**

In relazione alle attività che potrebbero favorire indebitamente terzi quale l'abuso nell'adozione di provvedimenti autorizzativi aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti al fine di agevolare particolari soggetti (affidamento, gestione e contabilizzazione di appalti pubblici, assunzione di personale, istanze di autorizzazione, attività di controllo), si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

Nelle suddette attività, il personale aziendale, nella sua qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, si trova a dover gestire attività sensibili, anche diverse da quelle sopra elencate.

Le stesse dovranno essere condotte nel pieno rispetto dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico, nell'attuazione delle procedure aziendali per l'accesso ai servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, del Sistema di Gestione Ambiente e Qualità, del "Regolamento riguardante le modalità di svolgimento del servizio di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti" approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 09/03/2006, dall'Assemblea con delibera del 28/04/2006 ed aggiornato, in ultimo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/08/2020, degli ordini di servizio e delle disposizioni di legge.

Il sistema autorizzativo deve altresì garantire il principio della segregazione delle funzioni, per cui l'iter autorizzativo viene frazionato fra più persone definendo a priori i poteri e le responsabilità già riconosciuti all'interno dell'organizzazione, in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate.

#### **N. Indebita destinazione di denaro o cose mobili nell'ambito della gestione dei fondi finanziati dal PNRR:**

Con riferimento alla gestione dei fondi finanziati dal PNRR, si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. Segregazione dei ruoli.
2. Controllo da parte del direttore lavori e collaudatori e tecnici esterni incaricati dal CSR, ente destinatario dei fondi, per quanto riguarda i lavori finanziati.
3. La documentazione transita su un portale ministeriale che consente un controllo superiore.
4. Codice Etico e di Comportamento.